



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 27 luglio 2018

ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI NEI PROCESSI CON DETENUTI:
INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE RIMANDA AL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE

È incostituzionale la norma di legge che, rinviando al codice di autoregolamentazione, consentiva agli avvocati l'astensione dalle udienze nei processi con imputati detenuti. In base all'articolo 13 della Costituzione, infatti, soltanto il legislatore può intervenire in una materia che incide sulla libertà personale e stabilire la durata della custodia cautelare.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza n. 180](#) depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso) nella quale si dichiara incostituzionale l'art. 2 bis della legge 13 giugno 1990 n. 146, là dove consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato il 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e da altre associazioni (UCPI, ANF, AIGA, UNCC) e considerato idoneo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi – nel regolare l'astensione interferisca con la disciplina della libertà personale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia nel cosiddetto maxiprocesso Aemilia con riferimento all'articolo 2 bis della legge 146/1990, che riconosce il diritto dei difensori all'"astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria", fermo restando il necessario "contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati", e, al contempo, affida alle associazioni o agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate l'adozione di "codici di autoregolamentazione". Ebbene, secondo l'articolo 4, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione, il processo non può fermarsi se, malgrado l'astensione dell'avvocato, l'imputato in custodia cautelare chiede espressamente che si proceda. In sostanza, il giudice può respingere la richiesta di rinvio del difensore e andare avanti solo con il consenso espresso degli imputati detenuti. Se invece l'imputato non si oppone all'astensione, il processo è rinviato e i termini di custodia cautelare vengono sospesi, con il conseguente allungamento del periodo di restrizione della libertà personale, sia pure entro i limiti di durata complessiva prevista dalla legge. In tal modo, secondo il Tribunale l'imputato subisce restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla legge.

La Corte costituzionale, dopo aver richiamato la riserva di legge stabilita dall'articolo 13 della Costituzione in materia di libertà personale, ha preso atto che l'articolo 2 bis della legge 146/90 rimanda a una regola del codice di autoregolamentazione che produce effetti diretti sui termini di custodia cautelare, in violazione della riserva di legge.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 bis nella parte in cui consente – ossia non preclude - che il codice di autoregolamentazione interferisca con la disciplina legale dei limiti della custodia cautelare.

Roma, 27 luglio 2018

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511